

- (6) Per dare maggiore flessibilità agli operatori per quanto concerne l'uso dei contingenti per l'importazione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia, è opportuno abolire l'obbligo di ripartire la notifica per codice NC. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1918/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006.

#### Articolo 2

1. Per il 2016 e il 2017 è aperto un contingente tariffario annuale a dazio zero recante il numero d'ordine 09.4033 («il contingente temporaneo») per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione da tale paese, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume del contingente temporaneo è pari a 35 000 tonnellate all'anno.
2. Il contingente temporaneo è messo a disposizione unicamente dopo che sia stato assegnato l'intero contingente annuale recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1918/2006.
3. Il contingente temporaneo è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Tuttavia, per il 2016, il contingente temporaneo è aperto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2016.

#### Articolo 3

Le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che sospende la presentazione delle domande per il contingente recante il numero d'ordine 09.4032.

Per l'anno 2016, le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 4

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006, la seconda frase è soppressa.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

